



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio Regionale del Referendum

(Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20)

DELIBERAZIONE DEL 6 GIUGNO 2012, N. 2

Oggetto: Richiesta referendum consultivo regionale sul quesito: “*Sei d’accordo, in base al diritto internazionale delle Nazioni Unite, al raggiungimento della libertà del popolo sardo con l’Indipendenza?*”.

In data 6 giugno 2012, presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, in Cagliari, viale Trento n. 69, secondo piano, si è riunito l’Ufficio regionale del Referendum, costituito ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, con decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 28 del 22 febbraio 2010, composto dai signori,

dott. Giangiacomo Pisotti	Presidente
dott. Vincenzo Amato	Componente
dott. Tito Aru	Componente
dott. Antonio Contu	Componente
dott.ssa Gabriella Massidda	Componente

e con l’assistenza del dott. Fabrizio Taormina, in qualità di Segretario

* * *

L’Ufficio regionale del referendum

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (*Statuto speciale per la Sardegna*), e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (*Norme in materia di referendum popolare regionale*), e successive modificazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio Regionale del Referendum

(Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20)

Vista la nota prot. n. 4941 del 10 maggio 2012 della Cancelleria della Corte d'appello di Cagliari, con la quale sono state trasmesse n. 2 scatole contenenti 679 fogli relativi a 12.999 sottoscrizioni (con relative certificazioni elettorali), riguardanti la richiesta di referendum popolare regionale consultivo avente ad oggetto il seguente quesito: *“Sei d'accordo, in base al diritto internazionale delle Nazioni Unite, al raggiungimento della libertà del popolo sardo, con l'Indipendenza?”*

Rileva quanto segue

In via preliminare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, deve esaminarsi la legittimità della richiesta referendaria.

La richiesta di referendum popolare regionale presentata rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 1 della predetta legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 48. In base a tale disposizione normativa può essere indetto referendum popolare per *“esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale”*.

Anche a prescindere da ogni valutazione in ordine alla genericità della formulazione del quesito referendario, questo va comunque ritenuto illegittimo e, per l'effetto, inammissibile, in quanto la materia su cui verte non può costituire oggetto di referendum consultivo. Invero, pur non essendo tale tipo di referendum vincolante, e non concorrendo a formare la volontà degli organi della Regione Sardegna, il quesito appare tale da prospettare modifiche normative in termini inammissibili sull'ordine costituzionale e politico del Paese.

La richiesta, infatti, viola manifestamente i limiti previsti dalla legge e, specificamente, contrasta con l'ordinamento generale e i principi fondanti la Repubblica italiana, di cui la Regione Sardegna è parte integrante, alla luce dell'interesse esclusivo dello Stato, tutelato costituzionalmente, essendo rivolta a discuterne il carattere unitario e indivisibile, valutato che:

–l'autonomia legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni e le conseguenti competenze amministrative devono necessariamente armonizzarsi con le norme fondamentali, tra cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio Regionale del Referendum

(Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20)

quelle che complessivamente delineano il principio dell'unità dello Stato, da intendersi come unità giuridica, territoriale e politica;

- il principio dell'unità dello Stato - di cui il Presidente della Repubblica è garante e rappresentante (art. 87 Cost.) - trova il suo riconoscimento esplicito, infatti, nell'art. 5 Cost., in cui si afferma che *“la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”*, nonché nello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il cui art. 1 afferma che *“La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto”* e viene ad essere tutelato nei confronti delle stesse regioni, tra l'altro, dall'art. 120 Cost., in cui si prevedono interventi necessitati a tutela dell'unità giuridica dello Stato;

- l'autonomia regionale, anche secondo le previsioni di cui agli artt. 114 ss. Cost. e le norme costituzionali che regolano le regioni a statuto speciale, viene assicurata e difesa nell'unitarietà dello Stato, situazione che esclude di per sé stessa l'ammissibilità di una richiesta referendaria, quand'anche semplicemente consultiva, volta a prospettare il *“raggiungimento della libertà... con l'indipendenza”*;

- se poi *“non esiste alcun dubbio sulla piena legittimità di iniziative legislative delle Regioni anche in tema di leggi di revisione costituzionale... e non vi è dubbio che sia opportuno un ampio e libero dibattito nell'opinione pubblica relativamente alla eventuale modificazione delle «norme più importanti per la vita della comunità nazionale»... esiste nel nostro ordinamento costituzionale una «intensa» «istanza protettiva delle fonti superiori» finalizzata a garantire la piena ed effettiva libertà della rappresentanza politico-parlamentare nell'esercizio dei supremi poteri normativi, che non può quindi essere condizionata da atti e procedure formali non previsti dall'ordinamento costituzionale, seppur giuridicamente non vincolanti”*: così si esprime Corte costituzionale 7 novembre 2007, n. 365, che richiama Corte cost. 14 novembre 2000, n. 496, secondo la quale nel nostro sistema costituzionale le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 Costituzione. Ciò emerge – precisa la Corte - dalla stessa collocazione del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio Regionale del Referendum

(Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20)

referendum abrogativo che, ai sensi dell'art. 75 Cost., può avere ad oggetto leggi ed atti con valore di legge, ma non può incidere su fonti di grado costituzionale, a garanzia del principio di rigidità e di tipicità del procedimento di revisione di cui all'art. 138 Cost., e come è chiaramente desumibile anche dalla previsione di un apposito giudizio preventivo di ammissibilità delle richieste referendarie (art. 2 l. cost. 11 marzo 1953, n. 1); si veda inoltre, in argomento, già Corte cost., 24 novembre 1992, n. 470;

- non è neppure consentito, per le stesse ragioni, *“sollecitare il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacché le regole procedurali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia”* (così ancora Corte cost., 14 novembre 2000, n. 496).

Per le ragioni che precedono, letto l'art. 6, comma 7, della L.R. 17 maggio 1957, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni,

L'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

DELIBERA

- che la richiesta referendaria è illegittima e che il referendum consultivo non può essere ammesso.

Dispone che la presente deliberazione venga pubblicata entro 15 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, 6 giugno 2012

Il Presidente

F.to Dott. Giangiacomo Pisotti

I Componenti

F.to Dott. Vincenzo Amato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio Regionale del Referendum

(Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20)

F.to Dott. Tito Aru

F.to Dott. Antonio Contu

F.to Dott.ssa Gabriella Massidda

Il Segretario

F.to Dott. Fabrizio Taormina